

Oggetto: conferimento di mandato relativo alla redazione della relazione prevista dall'art. 161, comma 3°/art. 182 bis 1 comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In data 03.12.2018, viene stipulato in Lecce un accordo tra, da una parte:

La Sottoscritta avv. Tatiana Turi in qualità di legale rappresentante della società **LUPIAE SERVIZI SPA**, con sede in Lecce (Le) alla via Foscarini n. 2/B, iscritta al Registro delle Imprese di Lecce - C.F. e Partita Iva n. 3423780752 ed al n. LE 2000/30972 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce - Capitale sociale Euro 50.000 - P.E.C. lupiaeservizi@pec.it (successivamente denominata CLIENTE)

e
il **Dott. Antonio Sandro MARZO**, dottore commercialista e revisore legale con studio in LECCE, via Pitagora n. 4 - P.E.C. sandromarzo@pec.studiomtl.it - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, sez. A con il n. 672, che opera quale associato dello studio Marzo Talesco Lezzi Commercialisti Associati (successivamente denominato PROFESSIONISTA), con oggetto specificato al punto (1).

(1) OGGETTO DELL'INCARICO:

Il professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3°, lettera d) del R.D. 267/1942, acconsente dietro richiesta del Cliente a prestare nel periodo di cui al punto (3) le prestazioni che seguono secondo modi, termini e condizioni successivamente indicati:

1) Esami, controlli e verifiche necessarie e propedeutiche alla redazione della relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano contenuto nella proposta di concordato preventivo che il Cliente è in procinto di proporre ai suoi creditori a sensi e per gli effetti dell'art. 160 e ss del R.D. 267/1942.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità del Professionista nonché fermo restando l'unicità del compenso di cui al punto (4) che segue, il Professionista nello svolgimento dell'incarico, anche stante l'urgenza richiesta dal Cliente medesimo per la conclusione della prestazione, si avvarrà della collaborazione e del supporto professionale dei colleghi facenti parte dello studio del quale è parte.

Resta inteso che il giudizio relativo alle attestazioni richieste dall'art. 161, comma 3°, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero ai sensi dell'art. 160 comma secondo, 182 bis, 182 quinquies 5 comma, 182 ter, 186 bis, sarà reso dal sottoscritto Dott. Antonio MARZO che farà propri i controlli, le verifiche ed i lavori svolti ed eseguiti dai collaboratori sopra citati. Per quanto occorrer possa si precisa che tutti i collaboratori che supporteranno il sottoscritto nello svolgimento dei lavori in questione sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 3°, lettera d) del R.D. 267/1942.

L'accordo è da intendersi come "a pacchetto", e nessun onere al di là di quanto previsto dal seguente punto (3) potrà gravare sul Cliente per l'attivazione di altre risorse interne al Professionista o facenti parte dello studio utili allo svolgimento della Prestazione di cui all'incarico conferito

2) PRINCIPIO DI RISERVATEZZA:

A) L'oggetto ed i termini del presente accordo sono strettamente riservati fino alla data di presentazione del ricorso di cui all'art. 161, ovvero 182 bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

B) Il Professionista è tenuto a non divulgare o rendere pubblici dati e notizie su progetti, specifiche, rapporti e similari inerenti all'incarico conferito, nonché sul contenuto e sui termini della proposta di concordato preventivo e del piano contenuto nella proposta medesima, né autorizzare altri alla divulgazione o pubblicazione, senza precedente benestare scritto del Cliente.

Il Professionista si impegna inoltre a restituire alla scadenza del termine la completa documentazione in suo possesso relativa all'incarico oggetto del presente mandato a semplice richiesta del Cliente stesso, fatte salve le copie d'archivio e la documentazione propedeutica alla formazione e conservazione del fascicolo comprovante i lavori e gli esami propedeutici alla attestazione oggetto dell'incarico.

C) Il Professionista avrà cura di mantenere la massima riservatezza in ordine all'oggetto dell'incarico anche all'interno dell'azienda del Cliente ed avrà cura di seguire rigorosamente le istruzioni fornite dal Cliente medesimo in ordine alle persone facenti parte dell'organico aziendale con le quali non risulta necessario rispettare le previsioni di riservatezza in questione.

D) Il Professionista si riserva – qualora ciò faciliti un celere svolgimento dell'incarico conferito, il diritto di utilizzare i servizi di professionisti esterni alla propria struttura professionale di cui è parte, assumendosene la responsabilità e stante l'unicità del compenso.

(3) DURATA:

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione.

Il presente accordo pertanto ha durata corrispondente al tempo necessario alla formulazione dei giudizi propedeutici alla espressione delle attestazioni oggetto dell'incarico che dovranno essere comunque rese entro e non oltre 30 giorni dalla data del giorno in cui il Professionista avrà ricevuto la documentazione necessario allo svolgimento dell'incarico, salvo diversa determinazione convenute fra Cliente e Professionista.

(4) COMPENSO:

Il Compenso complessivo pattuito e concordato fra Cliente e Professionista, comprensivo del fondo spese e dell'acconto, è determinato in € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre accessori di legge.

La prestazione si intenderà conclusa con il deposito dell'attestazione e il compenso sarà dovuto entro 10 giorni dalla conclusione dell'incarico.

(5) OBBLIGHI E LIMITAZIONI:

(5.1) Obblighi del Cliente

Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

- b) il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
- c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerza all'incarico conferito mediante atti scritti.

(5.2) Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna ad informare il Cliente sugli sviluppi dell'incarico su semplice richiesta del Cliente stesso, od altresì a stato avanzamento lavori ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Al termine dell'incarico, indipendentemente dall'esito del medesimo, verrà prodotta una relazione conclusiva.

Ogni comunicazione ufficiale, reclamo o richiesta eccedente l'ordinaria amministrazione da una parte verso l'altra, sarà considerata valida solo se redatta per iscritto e consegnata a mezzo fax o lettera correttamente indirizzate alla sede dell'altra parte e recante evidenza di avvenuta ricezione.

(6) MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il pagamento del Compenso dovrà avvenire mediante Bonifico bancario sull'Istituto di Credito e con le coordinate di seguito precisate:

BANCA	FILIALE	C/C	CAB	ABI	CIN
INTESA SAN PAOLO BANCO NAPOLI	LECCE 3	100000011477	16004	01010	G
IBAN	IT88 G010 1016 0041 0000 0011 477				

(7) CONDIZIONI DI GARANZIA:

A) Qualora una qualsiasi parte del presente accordo venga impugnata o contestata da una delle parti, ciò non metterà in dubbio la validità del contratto nella sua interezza. Il mancato esercizio volontario di un diritto previsto per una delle parti, non pregiudica la validità di altre parti del contratto

B) Le prestazioni oggetto dell'incarico, che vanno a costituire in ogni caso un'obbligazione di mezzi e non di risultato, verranno rese in conformità ai principi ed agli usi generalmente e correntemente accettati in Italia.

(8) ONERI FISCALI:

Ogni onere fiscale previsto da disposizioni vigenti od eventualmente introdotto da disposizioni future, dipendente od avente comunque relazioni con la presente lettera di mandato, sarà a carico del Cliente.

(9) FORO COMPETENTE:

A) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente mandato, il Cliente ed il Professionista riconoscono la pertinenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Lecce

B) Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente mandato verrà preliminarmente sottoposta ad un lodo arbitrale condotto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce, secondo la prassi vigente in materia di componimento bonario delle liti.

(10) INTERESSI DI MORA

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 4, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

(11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d'incarico si sia protratto per oltre 10 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o P.E.C., la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

(12) RECESSO

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa.

In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o P.E.C., con un preavviso di 3 giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

(13) POLIZZA ASSICURATIVA

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 718890524, contratta con la Compagnia di Assicurazioni ALLIANZ S.p.A.

(14) CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'organismo di Mediazione, costituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce accreditato con PDG del 12/10/2011 ed iscritto al numero 533 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, l'Organismo dell'Ordine di Lecce, in base al relativo Regolamento di Mediazione, qui richiamato integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitro *rituale / irrituale* procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento.

L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.

(15) REGISTRAZIONE

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

(16) ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

(17) RINVIO


Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

(18) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.



Il Presidente
Tatiana TURI



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sulle condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente tutto quanto sopra esposto dal punto (1) al punto (18) compresi, ed in particolare quanto disposto al punto (4) riguardo al compenso, al punto (5) riguardo gli obblighi e limitazioni, al punto (6) riguardo alle modalità di pagamento, al punto (7) riguardo le condizioni di garanzia ed al punto (9) riguardo al foro competente (10) riguardo agli interessi di mora (11) riguardo alla clausola risolutiva espressa (12) riguardo al recesso (14) riguardo alla clausola di mediazione (18) riguardo alla protezione dei dati personali.



Il Presidente
Tatiana TURI

